

Al Signor SINDACO
Ed alla Giunta Comunale
Piazza Municipio n. 7
Pergine Valsugana

Al Sig. Segretario Generale
Del Comune di Pergine Valsugana
Piazza Municipio n. 7
Pergine Valsugana

Al signor Presidente del
Consiglio Comunale di
Ed a tutti i Consiglieri comunali

Oggetto : DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 30.05.2016 - Opposizione.

Con lettera raccomandata del 31/05/2016, pervenuta in data 07/06/2016, ci è stata comunicata la presa d'atto della improcedibilità della richiesta di referendum confermativo delle modifiche statutarie assunte con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 3.03.2016.

Al riguardo, salve ed impregiudicate le legittime azioni di tutela legale i cui termini sono in corso di validità, si osserva che la Giunta Comunale ha adottato una decisione illogica, infondata ed immotivata.

La delibera era e rimane sospesa nei suoi effetti fintanto che non si sarà pronunciato al riguardo l'organo competente che non può essere individuato né nella giunta comunale né nella figura del segretario generale quale organo certificatore della regolarità tecnica amministrativa degli atti pubblicati nell'albo comunale.

Il termine per impugnare innanzi al TAR o in alternativa al Giudice Ordinario non è ancora scaduto con l'ovvia conseguenza che la delibera n. 14 del Consiglio Comunale permane nello stato di sospensione, né può opinarsi diversamente interpretando le generalissime indicazioni fornite dalla Ripartizione II della regione TAA che oltretutto non possono ritenersi "interpretazione autentica delle norme", potestà riservata esclusivamente al legislatore regionale.

Invero, le ragioni dello stallo procedurale ed amministrativo in cui ci siamo venuti a trovare vanno ricercate unicamente nella eclatante ed irragionevole introduzione di modifiche statutarie facoltative nell'unico provvedimento che doveva necessariamente adeguare lo Statuto Comunale alla normativa Regionale.

Eloquente al riguardo l'orientamento espresso dal Difensore Civico che, nella sua comunicazione, parla esplicitamente della necessità dell'adozione di due distinte delibere da parte del Consiglio Comunale, con due distinti procedimenti amministrativi, uno destinato all'adeguamento obbligatorio dello Statuto Comunale alla novella legislativa sul referendum confermativo, e l'altro, adottato in tempi ragionevolmente successivi al primo, di modifica vera e propria dello Statuto secondo le mutate esigenze organizzative e regolamentari del Comune.

Quindi, volendo proprio sostenere la improcedibilità, la Giunta Comunale avrebbe dovuto adoperarsi per la revoca della delibera n. 14 ovvero per la modificare della predetta delibera eliminando la parte relativa alle modifiche facoltative.

Le osservazioni del Difensore Civico possono anche essere ritenute sagge, ma non si capisce da dove tra la legittimazione la Giunta Comunale a dichiarare la improcedibilità della procedura referendaria dal momento che il collegio nominato con deliberazione giuntales del 26.04.2016, n. 48 non ha deliberato in tal senso, ma ha semplicemente dichiarato che non poteva assumere alcuna decisione a maggioranza.

Il problema, dunque, va affrontato e risolto in seno al collegio e non in Giunta, andrebbe eventualmente integrato il collegio con altri esperti o al limite si dovrebbe rimettere ogni decisione all'interpretazione autentica del Consiglio Regionale, unico organo istituzionale legittimato a dichiarare il senso e la portata del novellato art. 3, comma 4 bis, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione TAA.

Il legislatore regionale quindi, e non il dirigente della Ripartizione II.

A parere di chi scrive, nel dubbio interpretativo la soluzione più ovvia da prediligere è quella dell'applicazione diretta del dettato normativo, certo più stringente e rigorosa nei termini e nei requisiti, ma comunque applicabile.

Non si può banalmente dichiarare improcedibile una richiesta di referendum e far finta che la delibera n. 14 sia divenuta esecutiva per decorso del termine di 30 giorni dall'affissione all'albo del comune.

Così facendo l'amministrazione soddisfa il malcelato obiettivo di introdurre maggioranze semplificate per l'approvazione, per esempio, delle varianti urbanistiche, senza dare la possibilità ai cittadini di poter esprimere la propria opinione.

Al riguardo, e per mero scrupolo di difesa dell'interesse generale dei cittadini alla trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, si rappresenta si da ora l'illegittimità insanabile di ogni atto e/o deliberazione che dovesse essere assunta in applicazione delle modifiche statutarie per le quali si è richiesto il referendum confermativo.

In ultimo, ma non meno importante nei contenuti, ci sembra opportuno evidenziare la scorrettezza dell'amministrazione che, contravvenendo ad ogni norma di settore ed a quelle del buon senso, ha assunto una decisione "inaudita altera parte" senza il necessario e preventivo confronto/contraddittorio con i promotori dell'iniziativa referendaria ed oltre i 30 giorni canonici previsti dalla legge regionale.

Per tutte le sopra esposte considerazioni, si formula opposizione avverso la delibera della Giunta Comunale n. 63 del 30/05/2016 con l'espreso invito a convocare i promotori dell'iniziativa per un confronto e per l'adozione di una soluzione partecipata e condivisa.

Distinti saluti

Pergine Valsugana,